

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 37

giovedì, 7 maggio 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE III

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 6 maggio 2020, n. 53

Misure di contenimento sulla diffusione del virus

**COVID-19 negli ambienti di lavoro. Disposizione per
il settore radiotelevisivo.** *pag. 3*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 6 maggio 2020, n. 54

**Ulteriori disposizioni in merito ai test sierolo-
gici rapidi connessi all'emergenza pandemica da
COVID-19.** " 5

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2020, n. 53

Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Disposizione per il settore radiotelevisivo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha previsto sull'intero territorio nazionale, fatta eccezione per quelle espressamente individuate, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, fornendo raccomandazioni per le attività produttive consentite;

Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Considerato che il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli

ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, integrando e aggiornando il precedente protocollo del 14 marzo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e relativi allegati;

Considerato che risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, l'adozione di specifiche misure atte a garantire la salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro non sanitari nonché la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Vista la ricerca effettuata presso la School of Medicine dell'Università di Washington, monitorata dall'OMS, con l'obiettivo di studiare quanto lontano possono viaggiare i virus prima che non costituiscano più una minaccia, in cui si è ipotizzato che la gravità della carica infettiva dovrebbe precipitare a circa due metri di distanza dall'emissione;

Considerato che i risultati di tale ricerca sono stati fatti propri dalla Center for Disease Control ed Prevention (CDC) che, nelle sue raccomandazioni prescrive una distanza di almeno 6 piedi (circa 1,8 metri);

Ritenuto che nello svolgimento delle riprese radio-televisive possa essere consentito nel rispetto della distanza minima di 1,8 metri tra gli ospiti e i conduttori/intervistatori di non indossare mascherina protettiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle riprese radiotelevisive per consentire una maggior efficacia della comunicazione;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 3 maggio 2020 “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni”;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

1- Negli studi radiotelevisivi e nelle trasmissioni in esterno al chiuso, nel caso in cui sia garantito il mantenimento, tra tutte le persone presenti, di una distanza interpersonale superiore a 1,8 metri, è possibile

per gli ospiti e i conduttori/intervistatori non indossare mascherina protettiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle trasmissioni radio-televisive. Resta inteso che anche gli ospiti e i conduttori/intervistatori devono comunque essere dotati di mascherina protettiva, da indossarsi qualora sia necessario un avvicinamento con altre persone a distanza inferiore a 1,8 metri;

2- tutti gli altri lavoratori presenti a vario titolo all'interno dello studio (cameramen, tecnici, ecc...) devono indossare mascherina protettiva, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020;

3- si raccomanda di limitare al massimo il numero delle persone presenti in studio come ospiti e intervistatori/conduttori;

4- per le trasmissioni ed interviste radio televisive realizzate all'aperto si applicano le misure di distanziamento interpersonale come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità dal 5 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

ai Prefetti;
ai Sindaci;
al CO.RE.COM.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2020, n. 54

Ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all'emergenza pandemica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. dell'8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

Visto il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferi-

mento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Richiamata la ordinanza n. 18/2020, che ha previsto, fra l'altro, l'attivazione di una prima fase di impiego dei test sierologici rapidi, al fine di valutare i possibili utilizzi e le possibili azioni conseguenti di prevenzione e contenimento del virus;

Richiamata la ordinanza n. 23/2020, mediante la quale sono stati definiti indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19;

Tenuto conto che, mediante la predetta ordinanza, sono stati individuati, in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, nonché della disponibilità dei test, i soggetti inerenti alcuni ambiti di gruppo o individuale, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, prevedendo che il costo della esecuzione dei predetti test fosse posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi della citata ordinanza n. 23/2020, è previsto che i criteri e gli ambiti di intervento, definiti per l'impiego dei test sierologici rapidi, potranno subire integrazioni e/o modifiche, in ragione della progressiva disponibilità di test sierologici rapidi, del mutare del quadro epidemiologico, delle sopravvenute evidenze scientifiche e delle valutazioni dell'apposito Gruppo di Lavoro, nonché degli indirizzi di valenza sanitaria eventualmente sopraggiunti dai livelli nazionale;

Richiamata la ordinanza n. 39/2020, mediante la quale, sono stati integrati gli ambiti di soggetti, già previsti dalla ordinanza n. 23/2020, ai quali dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, confermando la vigenza delle disposizioni contenute nella medesima ordinanza n.23/2020;

Tenuto conto che mediante la sopracitata ordinanza n.39/2020, si è, altresì, preso atto dell'elenco dei laboratori, deputati allo svolgimento dei test sierologici rapidi, definito sulla base di specifico Avviso di manifestazione di interesse, effettuato da ESTAR, e delle candidature pervenute;

Preso atto che i risultati della prima fase di impiego dei test sierologici rapidi suggeriscono una utilità del test a scopo diagnostico, associato e integrato con la valuta-

zione clinica e virologica (tampone nasofaringeo), unico test considerato gold standard di riferimento, nonché una utilità siero-epidemiologica;

Tenuto conto che, a seguito della fine di operatività delle misure di contenimento del contagio, di cui al DPCM 10 aprile 2020, prevista a far data dal 4 maggio 2020, e della entrata in vigore del DPCM del 26 aprile 2020, sempre più attività ed esercizi commerciali riprenderanno a svolgere le loro funzioni, seppure nel corretto rispetto delle norme di prevenzione;

Tenuto conto, altresì, del generale interesse insorto nella popolazione, in particolare da parte dei lavoratori ed operatori che non hanno mai interrotto, dall'inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico, di volersi sottoporre ai test sierologici rapidi, al fine di poter adottare tutte le più idonee misure di prevenzione e contenimento del contagio, garantendo, in tal modo, anche un importante contributo al quadro epidemiologico della emergenza pandemica in atto;

Tenuto conto del fatto che sono in parte venute meno le esigenze di rigoroso contenimento dello svolgimento dei test sierologici rapidi, in ragione della incrementata disponibilità degli stessi;

Ritenuto opportuno confermare le categorie di soggetti, individuati dalle ordinanze n. 23/2020 e 39/2020, ai quali è effettuato con priorità il test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica;

Ritenuto opportuno integrare le suddette categorie di soggetti con ulteriori lavoratori ed operatori, in ragione del rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica;

Ritenuto opportuno, confermare quanto previsto dalla ordinanza n. 23/2020 e n. 34/2020, ai sensi delle quali è previsto che possa essere sottoposto alla effettuazione del test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID-19, nonché i paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil-influenzale con febbre e/o paucisintomaticità respiratoria ed eventuali disturbi extra- respiratori associati, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia;

Ritenuto opportuno, altresì, integrare l'ambito individuale predetto con ulteriori soggetti;

Valutato di ribadire che il test sierologico rapido, non ha da solo valenza diagnostica, per cui a seguito di esito

positivo o dubbio del test sierologico rapido si procede alla effettuazione del test diagnostico molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare contestualmente dell'esito del test il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie;

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere che qualora l'esito del test sia positivo o dubbio il test diagnostico molecolare (tampone nasofaringeo) sia effettuato nel più breve tempo possibile, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell'individuo e della collettività;

Ritenuto opportuno di consentire l'effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l'attività o la riprendano, a seguito della cessazione delle misure, di cui al DPCM 10 aprile 2020 e della entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto, dall'inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico;

Ritenuto di prevedere che l'esecuzione del test, per i soggetti, di cui al capoverso precedente, avverrà a cura e spese degli stessi, che potranno avvalersi dell'accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori identificati nella ordinanza n. 39/2020, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire;

Ritenuto, pertanto, di abrogare le previsioni, di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo della ordinanza n. 23/2020;

Ritenuto opportuno fornire ai datori di lavoro per la effettuazione dei test sierologici dei propri dipendenti i consigli organizzativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute, trovi fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della L. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicem-

bre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

1. di confermare le categorie di soggetti, individuati dalle ordinanze n.23/2020 e 39/2020, ai quali è effettuato con priorità il test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica;

2. di integrare le suddette categorie di soggetti con i lavoratori ed operatori di seguito riportati, in ragione del rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica

- contatti stretti di casi positivi;
- studenti universitari delle facoltà sanitarie che abbiano accesso all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- medici ed infermieri operanti come libero professionisti;
- odontoiatri libero professionisti
- tabaccherie
- i magistrati ed il personale amministrativo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile che hanno rapporti con il pubblico;
- operatori ed ospiti delle strutture di accoglienza per migranti
- maestri, insegnanti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi al momento della ripresa delle attività;

3. di confermare quanto statuito dalla ordinanza n. 23/2020 e n.34/2020, ai sensi delle quali è previsto che possa essere sottoposto alla effettuazione del test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID-19, nonché i paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil-influenzale con febbre e/o paucisintomaticità respiratoria ed eventuali disturbi extra- respiratori associati, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia;

4. di integrare l'ambito individuale predetto con i soggetti di seguito riportati, il cui test potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia:

- al fine di individuare i "paucisintomatici infettanti", soggetti che hanno avuto un qualsiasi sintomo, anche lieve, correlabile all'infezione, almeno 10 giorni prima, qualora, ovviamente, la sintomatologia non sia evoluta in un maggior impegno clinico;
- al fine di individuare i passati "paucisintomatici infettanti", soggetti individuati dal MMG o dal Pediatra di Famiglia, tra i propri pazienti, che abbiano avuto una sintomatologia simil influenzale nelle precedenti settimane;
- soggetti, per i quali è prevista l'Assistenza

Domiciliare Integrata (ADI) o l'Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);

- soggetti in ambienti circoscritti legati alla presenza di uno o più soggetti positivi al tampone;

5. di ribadire che a seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si proceda per l'esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare contestualmente dell'esito del test il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie;

6. di prevedere che qualora l'esito del test sierologico sia positivo o dubbio il cittadino sia invitato a telefonare al numero verde unico regionale 800 55 60 60 che lo indirizzerà alla sede più vicina dove effettuare il tampone nasofaringeo con la garanzia dell'esito del test molecolare entro 24 ore dall'effettuazione dello stesso, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell'individuo e della collettività;

7. di consentire l'effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l'attività o la riprendano, a seguito della cessazione delle misure, di cui al DPCM 10 aprile 2020 e della entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto, dall'inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico. L'esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell'accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, identificati dalla ordinanza n. 39/2020, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame;

8. di abrogare le previsioni, di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo della ordinanza n. 23/2020;

9. di confermare, anche per le categorie di cui al comma 7, al fine dell'attivazione delle misure preventive e

di contenimento della pandemia e a fini epidemiologici, che sia prevista la tracciabilità, dei test effettuati e del loro esito, nel rispetto delle previsioni, di cui all'art. 14 del D.L. 14/2020 in materia di tutela dei dati personali attraverso l'obbligo dell'utilizzo della apposita APP sviluppata a livello regionale;

10. di fornire ai datori di lavoro per la effettuazione, a loro spese, dei test sierologici in favore dei propri dipendenti i consigli organizzativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità dal 6 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso D.L. n. 19/2020;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in rapporto con il SSR.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**Consigli organizzativi ai datori di lavoro
per la effettuazione dei test sierologici ai propri dipendenti.****Procedura consigliata:**

1. il datore di lavoro, cui afferiscono le categorie di soggetti, di cui alle ordinanze n.23/2020, n.39/2020 e di cui alla presente ordinanza, comunica a tutti i propri dipendenti la possibilità di effettuazione dello screening sierologico, ai fini dell'accertamento di una eventuale positività al virus.
2. informa i propri dipendenti che il test non è obbligatorio, ma solo su base volontaria e che, qualora decidano di farlo, al momento dell'esecuzione del test deve essere reso il consenso informato;
3. Il datore di lavoro predispone un elenco dei propri dipendenti che hanno dato l'adesione alla esecuzione del test e individua uno o più dei laboratori indicati nell'allegato all'ordinanza n.39/2020, per concordare le modalità di prenotazione e di esecuzione del test. E' data la possibilità, in accordo con il laboratorio individuato, di inviare i propri dipendenti alla sede di prelievo laboratoristica o di eseguire il test presso la propria azienda, al fine di evitare spostamenti dei propri dipendenti;
4. al momento del prelievo, sono richiesti dei dati anamnestici, che sono inviati al SSR e che servono per avere un dato della stima della sieroprevalenza nelle varie categorie di popolazione individuate dall'ordinanza;
5. l'esecuzione del test può avvenire in due diverse modalità, ma utilizzando lo stesso supporto tecnologico:
 - ✓ la prima, con tecnica "pungidito", che, alla fine del test, permette di dare immediatamente la risposta, la quale, comunque, deve essere refertata da un medico o biologo e consegnata al soggetto;
 - ✓ la seconda, con tecnica del "prelievo venoso", che sarà analizzato in un momento successivo nel laboratorio. In questo caso, il laboratorio invierà il referto direttamente al soggetto;
6. Il referto, comunque prodotto, viene consegnato/inviato al soggetto, che ha l'obbligo, come da ordinanza, di informarne del risultato il proprio medico di medicina generale e il medico competente dell'azienda.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624